

REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2003

che abroga il regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000 e (CE) n. 2434/2000 del Consiglio e che prevede talune misure transitorie relative al regime dei titoli all'importazione istituito da tale regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE e 2003/299/CE prevedono la gestione diretta, all'entrata nel territorio della Comunità, dei contingenti a dazio doganale ridotto per taluni prodotti del settore delle uova originari rispettivamente della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia, nonché l'abrogazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2290/2000 ⁽⁴⁾, (CE) n. 2433/2000 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 2434/2000 ⁽⁶⁾.
- (2) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2003 ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.⁽³⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.⁽⁴⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.⁽⁷⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.⁽⁸⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 20.

- (3) Il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti del gruppo 25 di cui all'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 1899/97, importati sulla scorta dei titoli utilizzati a partire dal 1° maggio 2003 è effettuato in conformità degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 ⁽¹⁰⁾.

- (4) Per limitare i problemi potenziali in materia di scambi che possono scaturire, a partire dal 1° maggio 2003, dall'esistenza parallela di due diversi regimi per l'importazione di uova in guscio originarie della Repubblica ceca, vale a dire la gestione mediante un regime di titoli all'importazione e il libero accesso al mercato comunitario, instaurato dalla decisione 2003/298/CE, occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le relative cauzioni.

- (5) Tenuto conto del fatto che i protocolli approvati con le decisioni 2003/298/CE, 2003/299/CE e 2003/286/CE entrano in vigore rispettivamente il 1° maggio e il 1° giugno 2003, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a partire dalle stesse date.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1899/97 è abrogato.

Articolo 2

I titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97 restano tuttavia validi fino alla scadenza, e al più tardi fino al 30 giugno 2003 incluso.

⁽⁹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.